

Modifiche alla LP 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) in materia di vigilanza venatoria.

Art. 1

Integrazione all'articolo 11 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All'articolo 11, comma 4., è aggiunta la seguente frase:
"I membri titolari ed il loro supplenti non possono esercitare l'attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico nel Comitato".

Art. 2

Modifiche all'articolo 15 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All'articolo 15, comma 2., la lettera g) è abrogata.

Art. 3

Modifiche all'articolo 16 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All'articolo 16, comma 2, le lettere f), g) ed m) sono abrogate.

Art. 4

Modifiche all'articolo 20 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve."

Art. 5

Modifiche all'articolo 21 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1. All'articolo 21, comma 1., la lettera a) è abrogata.

Art. 6

Modifiche all'articolo 41 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24

1.All'articolo 41, comma 2., le parole “agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso” sono abrogate.

2.All'articolo 41, comma 4., le parole “salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono” sono abrogate.

Art. 7

Assunzione in Provincia degli agenti venatori dell'ente gestore

1. Gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore alla data del primo gennaio 2008 sono assunti in carico dalla Provincia autonoma di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per la copertura dei costi derivanti dalla presente legge si provvede con legge finanziaria 2009.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.